



A rischio il diritto all'istruzione in Calabria tra norme e loro interpretazione.



Catanzaro, 14/01/2023

Questa O.S. ritiene che in Calabria sia in atto un nuovo metodo di interpretazione delle norme: quello personale, atto allo scopo che si vuole raggiungere che è quello di

**di non nominare** i supplenti temporanei sia docenti che ATA anche quando:

- Si è di fronte “a necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e *non diversamente rimediabili*” (nota MIUR 2116/2015), **casì in cui è possibile nominare il collaboratore scolastico anche dal primo giorno di assenza del titolare.**
- “... in tutti i casi in cui le suddette soluzioni normative (supplenze fino a 15 giorni) non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, **al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica** nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.” (Nota MIUR 14991/2009)
- ... non si è nella condizione di “**garantire ed assicurare** il prioritario obiettivo del

diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.” (Nota MIUR 9839/2010) “... **possono nominare supplenti** nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni .... Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità **di non ricorrere** alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.”

Questa “forzata” interpretazione continua:

- *Utilizzando* “La soluzione organizzativa di **accorpare le classi** in caso di assenze brevi del personale docente; ... ciò non solo **non è previsto** da alcun regolamento, ma **costituisce di fatto**, sia pure in via temporanea, **una modifica dell’organico non autorizzata, la costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza.**” (Nota7934 /20210 USR Basilicata).
- *Utilizzando* “ Il personale **docente assegnato su posti di sostegno viene impiegato per l’effettuazione di supplenze** in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi. ...Tale situazione, ove rispondente a verità, **non appare uniformata a criteri di regolarità**, tenuto conto che finisce per distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale.” (Nota 7938/2008 USR Bari
- *Utilizzando* i collaboratori scolastici per sostituire i colleghi assenti durante il proprio orario di servizio (intensificazioni delle prestazioni) per coprire tutto il servizio pomeridiano che la scuola offre (scuole aperte) nonostante l’organico di questo personale sia calcolato sull’orario scolastico delle ore curricolari (tempo normale, tempo prolungato, tempo pieno) e non per coprire tutte le attività extracurricolari e quanto viene offerto con il servizio delle “Scuole Aperte”.

E’ evidente che in questa situazione **viene meno la vigilanza e sicurezza degli alunni e drasticamente ridotto** il servizio di assistenza all’H. **violando** l’intesa tra MIUR e le OO.SS

sulle funzioni aggiuntive del 9/11/2001: "Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di H.....ai bambini e bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale".

Dalle succitate norme emerge con chiarezza che i responsabili del conferimento delle supplenze brevi sono i Dirigenti scolastici.

A loro spettano tutte le valutazioni per garantire la continuità dell'azione amministrativa, l'efficacia e l'efficienza del servizio scolastico, la garanzia ed il diritto allo studio degli alunni, la piena funzionalità delle attività didattiche.

Basterebbe fare un semplice controllo incrociato per ogni singola scuola (assenze del personale al SIDI, supplenti interni ed esterni a copertura delle assenze) per verificare che **il monte ore annuale curricolare è violato** privando gli alunni dei loro sacrosanti diritti e riducendo l'efficienza dell'azione amministrativa, la quale deve sempre ispirarsi al rispetto del principio della legalità.

*La "forzatura dell'interpretazione è più evidente:*

- *quando asseriscono che: "**Non riescono a nominare i supplenti**" dimenticando di dire che spesso **non fanno le convocazioni, non applicano le disposizioni inerenti il regolamento delle supplenze, non "chiamano il personale dichiaratosi disponibile alle supplenze inferiore ai dieci giorni nell'infanzia e nella primaria.***
- *Quando asseriscono che: " La vigilanza degli alunni **ha valore primario** rispetto al diritto allo studio" **non sentendosi, quindi, in dovere di applicare** tutte le norme che definiscono i percorsi amministrativi per assicurare il diritto allo studio costituzionalmente garantito.*

Anche gli Uffici periferici del MIUR non restano indietro in queste modalità interpretative:

- **Non sempre rispettano**, nella formazione delle classi, i piani di dimensionamento scolastico regionale per quanto riguarda tempi di percorrenza degli alunni, eventuali dissesti stradali, le deroghe per quanto attiene i plessi e le pluriclassi situati in territori montani, ed a scarsa densità abitativa. La soluzione ricorrente è quella di **superare il problema chiudendo dette scuole** mentre succede, incomprensibilmente, che si

lascino pluriclassi all'interno di centri abitati.

Il colpo di grazia a tutte queste situazioni lo danno gli accorpamenti degli istituti scolastici (Dimensionamento) fatto su logiche campanilistiche da parte dei comuni e/o logiche non sempre funzionali alla migliore offerta didattica sul territorio.

Sono accorpamenti **fatti solo per tagliare l'organico** del personale docente ed ATA: infatti un accorpamento di 2 scuole con 700 alunni ciascuno porta ad un taglio dell'organico ATA di 1 AA e 3 CS negli istituti comprensivi e di 3 AA e 9 CS negli istituti superiori. Il taglio tocca anche il personale docente. Comuni e Dirigenti Scolastici saranno costretti, seppure con motivazioni diverse, a tagliare plessi e classi soprattutto nei comuni montani.

Siamo di fronte ad una scelta politica che parte dal dimensionamento scolastico Tremonti-Gelmini nel 2008 e portato avanti da tutti i governi che si sono succeduti fino ad oggi compreso il Governo Meloni.

L'USB PI Calabria, a garanzia del diritto all'istruzione, sostanziale e non formale dei propri cittadini,

## **INDICE**

Una manifestazione pubblica da tenersi **Giovedì 26 cm alle ore 10,00**. presso la sede dell'USR Calabria Via Lungomare, 259 8810 Catanzaro

## **INVITA**

**Il Direttore Generale** di attivare ogni iniziativa necessaria a far rispettare le indicazioni ministeriali per quanto riguarda la sostituzione del personale assente anche in quei casi che permettono tale sostituzione fin dal primo giorno di assenza del titolare

## **CHIEDE**

### **Al Direttore Generale**

di voler ricevere, in occasione della manifestazione una delegazione sindacale insieme ad una rappresentanza dei manifestanti.

### **Al personale della scuola e alle famiglie**

di mobilitarsi, per dare il contributo dei calabresi alle richieste, a livello nazionale, della trasformazione dell'organico di diritto in organico di fatto, della stabilizzazione del personale precario docente e ATA, della revisione delle tabelle di calcolo dell'organico ATA (almeno un CS in più per ogni plesso diverso da quello principale, l'inserimento di nuovi parametri relativi alle tipologie degli edifici, piani, planimetrie, laboratori, palestre, cortili e alla quantità di ore che giornalmente la scuola resta aperta.

.

Catanzaro, 14/01/2023

**USB PI SCUOLA CALABRIA**

**Leo Morabito - Rocco Coluccio**